

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 15

“Promozione e valorizzazione del wedding in Piemonte e del relativo settore.”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, al fine di aumentare la capacità innovativa e competitiva del settore del wedding piemontese sul mercato nazionale e internazionale, promuove:

- a) la tutela e lo sviluppo delle imprese artigiane e commerciali e dei soggetti che operano nel settore del wedding;
- b) la valorizzazione e lo sviluppo della filiera del wedding;
- c) la creazione di una cultura professionale nel mondo del wedding attraverso l'individuazione e la diffusione delle migliori prassi settoriali, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale;
- d) la promozione del wedding tourism;
- e) la creazione di una sezione, sui canali di comunicazione regionale, volta alla valorizzazione del wedding tourism, alla promozione del marchio collettivo regionale “Piemonte da Amare” e in cui pubblicare l'elenco dei soggetti che hanno ottenuto il marchio, nonché l'elenco delle strutture che accolgono gli eventi del settore del wedding.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) wedding: la cerimonia di nozze che si svolge di prassi prima o a seguito dell'istituto del matrimonio o dell'unione civile;
- b) wedding tourism: il turismo legato ai matrimoni e alle unioni civili in Piemonte, inclusi i viaggi di nozze;
- c) settore del wedding: tutte le imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering.

Art. 3.

(Marchio collettivo regionale “Piemonte da Amare”)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce il marchio collettivo regionale “Piemonte da Amare”, registrato in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di marchi collettivi di qualità.
2. La Giunta regionale definisce, con il provvedimento di cui all'articolo 8, le modalità di adozione, di concessione e di utilizzo del marchio da parte degli operatori del settore economico del wedding.
3. I criteri e la formazione per la concessione del marchio ai soggetti che operano nel settore economico del wedding, di cui al comma 2, sono stabiliti dalla Giunta regionale, di concerto con le organizzazioni delle imprese di categoria maggiormente rappresentative.

4. A tutti i soggetti assegnatari del marchio è fatto divieto di utilizzare colombe vive durante lo svolgimento della cerimonia ed è sempre e in ogni circostanza vietata qualsiasi pratica che possa arrecare sofferenza agli animali.

Art. 4.

(Elenchi regionali)

1. La Regione istituisce, a fini esclusivamente ricognitivi, l'elenco dei soggetti, suddivisi per categorie, che operano nel settore del wedding in Piemonte e che hanno ottenuto la concessione del marchio di cui all'articolo 3.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è volontaria e ogni operatore può chiederne in qualsiasi momento la cancellazione con relativa perdita del diritto all'uso del marchio collettivo regionale concesso.
3. La Regione promuove percorsi di formazione in materia di marketing e di promozione turistica, anche finalizzati ad approfondire le pratiche di sostenibilità ambientale nell'organizzazione di tutte le cerimonie a favore dei soggetti che intendono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale provvede a pubblicare l'elenco di cui al comma 1 in una apposita sezione dei canali di comunicazione regionale.
5. La Regione istituisce, altresì, ai fini esclusivamente ricognitivi, l'elenco delle strutture che accolgono gli eventi del settore del wedding.

Art. 5.

(Individuazione di ulteriori case comunali per la celebrazione di matrimoni e unioni civili)

1. Al fine di rendere attrattivo il marchio di cui all'articolo 3 e di valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico regionale, ciascun comune può individuare sedi auliche da destinare alla celebrazione di matrimoni e di unioni civili, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. La Regione promuove, sui canali di comunicazione regionale, gli immobili di pregio storico, artistico e culturale, condotti da micro e piccole imprese o a conduzione familiare, attrezzati per accogliere eventi del settore del wedding.

Art. 6.

(Promozione del wedding tourism)

1. La Regione, anche al fine di accrescere le prospettive occupazionali, amplia e promuove l'offerta turistica regionale con campagne di comunicazione volte a dare impulso al wedding tourism, avvalendosi dei canali di comunicazione regionale.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, veicola i contenuti della relativa offerta turistica, con specifiche campagne di comunicazione, nei mercati nazionali e internazionali interessati a destinazioni turistiche di eccellenza.
3. La Regione, in considerazione delle caratteristiche territoriali del Piemonte, sostiene e promuove il wedding tourism durante tutto l'anno, ponendo particolare attenzione al periodo invernale, secondo le modalità individuate dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 8.

Art. 7.

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese del settore del wedding)

1. La Regione sostiene, nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione dell'offerta turistica regionale, l'internazionalizzazione delle imprese del territorio che operano nel settore del wedding, aderenti al marchio di cui all'articolo 3.
2. La Regione per promuovere il marchio di cui all'articolo 3:

- a) sostiene le imprese, i consorzi di imprese e le aggregazioni temporanee di imprese aderenti al marchio che partecipano a manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi all'estero o aventi carattere internazionale;
- b) realizza specifiche campagne di comunicazione e favorisce la partecipazione degli enti locali, dei consorzi di operatori turistici e loro aggregazioni di rilevante interesse regionale e delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale a eventi fieristici ed espositivi nazionali e internazionali.

Art. 8.

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:
 - a) l'elenco dei soggetti che operano nel settore del wedding, nonché l'elenco delle strutture che accolgono gli eventi del settore;
 - b) le modalità di adozione, concessione e utilizzo del marchio di cui all'articolo 3 da parte degli operatori del settore;
 - c) la formazione per ottenere la concessione del marchio di cui all'articolo 3;
 - d) i contenuti e le modalità di gestione e implementazione della sezione dei canali di comunicazione regionale dedicata alla promozione del marchio di cui all'articolo 3;
 - e) la disciplina delle misure per incentivare il wedding tourism, in particolare quello invernale, e l'internazionalizzazione delle imprese di cui gli articoli 6 e 7.

Art. 9.

(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente in particolare su:
 - a) lo stato di attuazione della legge e le ricadute in termini di sviluppo economico sul territorio;
 - b) il numero di soggetti e le tipologie di attività che operano nel settore del wedding piemontese;
 - c) il numero di fiere nazionali, all'estero o aventi carattere internazionale a cui partecipa la Regione o le imprese, i consorzi di imprese o le aggregazioni temporanee di imprese;
 - d) i contributi assegnati in merito alla promozione del settore del wedding in Piemonte, in occasione di fiere ed eventi espositivi nazionali, all'estero o aventi carattere internazionale;
 - e) il numero e le tipologie di campagne di comunicazione realizzate tramite i canali di comunicazione regionali.
3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 10.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante

incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 2024

Alberto Cirio



Proposta di legge n. 197

"Promozione e valorizzazione del 'wedding' in Piemonte e del relativo settore"

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Disabato, Martinetti il 20 aprile 2022.
- Assegnata in sede referente alla III Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 26 aprile 2022.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 07 marzo 2024 con relazione di maggioranza di Sara ZAMBAIA e relazione di minoranza di Sarah DISABATO.
- Approvata in Aula il 27 marzo 2024, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 voto astenuto.

NOTE PDL n. 197

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come ratificato dall'Italia con [legge](#) 2 agosto 2008, n. 130, è il seguente:

“Art. 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 108 del TFUE è il seguente:

“Art. 108

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.